

Codice civile

CAPO II

Delle professioni intellettuali

Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali

[1] La legge determina le professioni intellettuali [disp. att. 202] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2231] [1] .

[2] L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali [2] , sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [3] .

[3] Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali [4] .

Note:

1 Per la professione di avvocato e procuratore legale, vedi il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 578 e il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

2 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

3 Per il divieto di esercitare sotto forma societaria un'attività professionale per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi, vedi l'art. 2, L. 23 novembre 1939, n. 1815.

4 Per la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 175.

Codice civile

Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale

[1] Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti [disp. att. 202] e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

[2] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Cass. civ., sez. Lavoro 07-04-2008, n. 8989 - Pres. DE LUCA Michele - Est. CELENTANO Attilio - P.M. RIELLO Luigi - V.F. c. I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RV602857

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - Assunzione di qualità di imprenditore commerciale a seguito di trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. a rapporti precedenti alla modifica normativa - Ammissibilità - Condizioni per la valutazione della qualità di imprenditore commerciale - Attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da struttura autonoma da parte di un consulente fiscale - Configurabilità - Sussistenza.

Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma d'impresa - anche acquisita a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ., norma applicabile rispondendo la nuova formulazione al precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale - in quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Ne consegue che costituisce una autonoma attività imprenditoriale (e non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di consulente fiscale) l'attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni (locali ed attrezzature) e di professionalità (del personale preposto al servizio), ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse cessioni (con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista) che ne avevano conservato l'identità funzionale ed organizzativa. (Rigetta, App. Firenze, 27 Gennaio 2006)

Codice civile

Art. 2231 - Mancanza d'iscrizione

[1] Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126].

[2] La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [1464, 1672, 1686, 2228].

Cass. civ., sez. II 12-10-2007, n. 21495 - Pres. VELLA Antonio - Est. BOGNANNI Salvatore - P.M. MARINELLI Vincenzo - P.M. c. GLEAP GRUPPO LIBERI ESERCENTI ASSOCIATI PROFUMERIA SRL (massima 2) - RV600035

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - Attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo professionale - Esercizio da parte del professionista non iscritto (e a maggior ragione di quello non munito della prescritta qualifica) - Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Sussistenza - Compenso - Esclusione - Azione generale di arricchimento - Inammissibilità.

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, il professionista non iscritto in detti albi - e a maggior ragione quello che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, nella specie consulente del lavoro incaricato della gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale - non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18 Marzo 2003)

Cass. civ., sez. II 30-05-2006, n. 12840 - Pres. SPADONE Mario - Est. PICCIALLI Luigi - P.M. MARINELLI Vincenzo - R.M. c. Q.E. RV590290

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - Segretario di un'organizzazione sindacale - Attività di assistenza e consulenza legale al di fuori dell'ambito del processo - Disciplina ex art. 2231 cod. civ. - Inapplicabilità - Diritto a compenso - Sussistenza.

La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal segretario di una organizzazione sindacale in favore di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro, genericamente qualificata come di assistenza sindacale, non avendo peraltro il ricorrente neppure dedotto in quale specifico albo professionale il prestatore di lavoro avrebbe dovuto essere iscritto). (Rigetta, Giud. Pace Roma, 13 Giugno 2002)

Cass. civ., sez. II 15-02-2005, n. 3021 - Pres. Vella A - Rel. Bucciante E - P.M. Marinelli V (Conf.) - Valenti c. Tonti (massima 2) - RV580064

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - Rapporto tra professionista e cliente - Nullità assoluta - Esecuzione dell'opera da parte di altro professionista abilitato su incarico di quello non abilitato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, in contrario non rilevando la circostanza che il progetto dell'opera realizzando (nel caso, un muro) risulti redatto da altro professionista (nel caso, un ingegnere) cui quello incaricato (nel caso, un geometra) si sia al riguardo rivolto, dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo dipendendo la validità del negozio.

Cass. civ., sez. Lavoro 06-07-2002, n. 9844 - Pres. Dell'anno P - Rel. Miani Canevari F - P.M. Giacalone G (conf.) - C.M.C. scarl c. Spinelli - RV555589

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo - Invalidità del contratto - Sussistenza del rapporto d'opera professionale - Accertamento relativo - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.

In tema di contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale invalidi per difetto di iscrizione del professionista all'albo, l'accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.

Codice civile

Art. 2232 - Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717].

Cass. civ., sez. I 22-03-2007, n. 6994 - Pres. DE MUSIS Vincenzo - Est. VITRONE Ugo - S.G. c. COMUNE DI ARGELATO - RV596926

PROFESSIONISTI - IN GENERE - Associazione professionale - Titolarità del rapporto di prestazione d'opera - Singoli professionisti associati.

I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale. (Rigetta, App. Bologna, 20 Giugno 2002)

Cass. civ., sez. Lavoro 15-12-2006, n. 26895 - Pres. MATTONE Sergio - Est. ROSELLI Federico - P.M. NARDI Vincenzo - ARENA HOLDING S.P.A. c. C.G. (massima 2) - RV594018

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - Clausola contrattuale legittimante l'uso del mezzo di trasporto da parte del lavoratore con accollo del relativo indennizzo da parte del committente - Liberazione del committente da detto obbligo - Condizioni.

Qualora un contratto di lavoro autonomo preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita con mezzo di trasporto del lavoratore e con relativo indennizzo a carico del committente, questi può liberarsi dall'obbligo di indennizzo solo provando che la prestazione non è stata eseguita o che per il trasporto il lavoratore non ha sopportato alcuna spesa. (Rigetta, App. Campobasso, 28 Maggio 2003)

Cass. civ., sez. II 16-11-2006, n. 24410 - Pres. MENSITIERI Alfredo - Est. TRECAPELLI Giancarlo - P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio - B.S. c. RISTORAZIONE ITAL S.R.L. - RV593129

PROFESSIONISTI - IN GENERE - Associazioni professionali - Natura - Capacità di stare in giudizio - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni e limiti.

In tema di contratto d'opera intellettuale, l'associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, purché l'oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista. (Rigetta, App. Genova, 12 Aprile 2001)

Cass. civ., sez. II 10-07-2006, n. 15633 - Pres. VELLA Antonio - Est. GOLDONI Umberto - P.M. UCCELLA Fulvio - M.S. c. RAS S.P.A.

RV592057

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - Associazione tra professionisti - Natura - Titolarità del rapporto con il cliente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

L'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. (Rigetta, Roma, 23 Aprile 2002)

Codice civile

Art. 2233 - Compenso

[1] Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale [1] a cui il professionista appartiene [1657, 1709, 1733, 1755 c. 2, 2225].

[2] In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione [2751-bis n. 2].

[3] Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. [2]

Note:

1 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2 Comma sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Corte cost. 21-12-2007 (06-11-2007), n. 443 - Pres. Bile F. - Rel. Silvestri G. (massima 9)

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Sostituzione dell'art. 2233 del codice civile - Possibilità per gli avvocati di pattuire per iscritto con i clienti i compensi professionali - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle "professioni" e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia "tutela della concorrenza" - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle "professioni" e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia "tutela della concorrenza". La norma censurata modifica il terzo comma dell'art. 2233 c.c., prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. Orbene, si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

Cass. civ., sez. II 22-10-2007, n. 22087 - Pres. ELEFANTE Antonino - Est. BOGNANNI Salvatore - P.M. SGROI Carmelo - R.R. c. M.C.

RV600066

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - Attività difensionale svolta con imperizia o impegno inferiore alla comune diligenza - Onere della prova - Gravante sul cliente - Necessità - Difetto - Conseguenze - Richiesta di compensi al di sopra del massimo previsto - Prova - Contenuto - Insufficienza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chiedi compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 cod. civ., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustificano detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa). (Rigetta, App. Milano, 10 Dicembre 2002)

Cass. civ., sez. Lavoro 20-07-2007, n. 16134 - Pres. MERCURIO Ettore - Est. DI CERBO Vincenzo - P.M. PIVETTI Marco - D.M.A. c. MINISTERO DELLA SALUTE (già della SANITA') - RV598569

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - Veterinari coadiutori presso uffici doganali - Compenso pattuito tra le parti anche tramite richiamo a criteri fissati in d.m. - Rilevanza primaria - Riferimento a criteri suppletivi come l'importanza dell'opera ed il decoro della professione - Art. 36 Cost. - Inapplicabilità.

Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione. (Rigetta, App. Torino, 2 Luglio 2003)

Codice civile

Art. 2234 - Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera [1460] e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso [2751-bis n. 2].

Art. 2235 - Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1218].

Cass. civ., sez. II 22-10-2007, n. 22087 - Pres. ELEFANTE Antonino - Est. BOGNANNI Salvatore - P.M. SGROI Carmelo - R.R. c. M.C. - RV600066

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - Attività difensionale svolta con imperizia o impegno inferiore alla comune diligenza - Onere della prova - Gravante sul cliente - Necessità - Difetto - Conseguenze - Richiesta di compensi al di sopra del massimo previsto - Prova - Contenuto - Insufficienza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 cod. civ., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustificano detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa). (Rigetta, App. Milano, 10 Dicembre 2002)

Cass. civ., sez. II 27-07-2007, n. 16658 - Pres. PONTORIERI Franco - Est. BOGNANNI Salvatore - P.M. CARESTIA Antonietta - V.A. c. AURORA ASSICURAZIONI SPA ora SOCIETA' MEIEAURORA ASSICURAZIONI SPA

RV600239

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - Responsabilità professionale - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. In caso di dedotta negligenza dell'avvocato per omessa trascrizione dell'atto di citazione in un'azione ex art. 2932 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione del rapporto professionale ma dal momento in cui, il cliente sia stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano stabilito la decorrenza della prescrizione dal trasferimento coattivo della proprietà del bene al cliente, perché in quel momento il danno era divenuto percepibile, conoscibile ed azionabile al fine di esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del legale). (Rigetta, App. Venezia, 4 Luglio 2002)

Codice civile
Art. 2237 - Recesso

[1] Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [1671, 1685 c. 1, 1725, 1734, 1738, 2227].

[2] Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

[3] Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Cass. civ., sez. Lavoro 25-06-2007, n. 14702 - Pres. DE LUCA Michele - Est. VIDIRI Guido - P.M. SEPE Ennio Attilio - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA c. R.G. (massima 2)

RV597629

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - Disciplina di cui all'art. 2237 cod. civ. - Differenze rispetto alla disciplina del recesso nel contratto d'opera previsto dall'art. 2227 cod. civ. - Indennità per il mancato guadagno - Insussistenza del relativo obbligo di corresponsione nel contratto di prestazione di opera intellettuale - Possibilità di inserire nello stesso clausole estranee al suo contenuto tipico - Sussistenza - Conseguente applicabilità alle stesse delle ordinarie regole relative all'inadempimento dei contratti - Conseguenze.

L'art. 2237 cod. civ. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 cod. civ. . (Rigetta, App. Messina, 15 Marzo 2004)

Cass. civ., sez. Lavoro 21-12-2006, n. 27293 - Pres. CICIRETTI Stefano - Est. DI NUBILA Vincenzo - AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL N. (OMISSIS) c. D.R.

RV594016

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - Previsione contenuta nell'art. 2237 cod. civ. relativa alla possibilità di recesso "ad nutum" del cliente - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Configurabilità - Fattispecie.

La previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto,

ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva fatto applicazione dell'affermato principio, accogliendo la domanda di pagamento dei compensi reclamati da un professionista esterno nei confronti di un'A.S.L. per l'espletamento di un contratto di consulenza al quale era stato apposto un termine, prima della cui scadenza, però, la committente aveva esercitato il recesso). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 19 Novembre 2003)

Cass. civ., sez. Lavoro 15-12-2006, n. 26895 - Pres. MATTONE Sergio - Est. ROSELLI Federico - P.M. NARDI Vincenzo - ARENA HOLDING S.P.A. c. C.G. (massima 1) - RV594017

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - Attività di consulenza aziendale - Configurabilità come obbligazione di mezzi e non di risultato - Conseguenza - Mancato raggiungimento degli obiettivi - Inadempimento del prestatore d'opera intellettuale - Esclusione - Recesso del committente - Ingiustificatezza - Fattispecie.

L'obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consiste nel fornire consigli relativi alla gestione dell'impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell'imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento, con il derivante effetto che tale risultato non può costituire una giusta causa di recesso da parte del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione logica ed adeguata, aveva ritenuto che i suddetti obiettivi di impresa, testualmente elencati nel contratto, non determinavano specifiche prestazioni del consulente ma fornivano mere direttive a cui il consulente si era attenuto nel breve periodo di durata della sua attività, durante il quale aveva discrezionalmente e diligentemente selezionato ed eseguito le attività più urgenti, in tal modo adempiendo ai suoi obblighi, donde la corretta valutazione di ingiustificatezza del recesso operato dalle committenti). (Rigetta, App. Campobasso, 28 Maggio 2003)

Cass. civ., sez. II 29-11-2006, n. 25238 - Pres. PONTORIERI Franco - Est. DE JULIO Rosario - P.M. GAMBARELLA Vincenzo - MAS ITALIA SPA c. EXPRIT SRL - RV593826

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - Recedibilità "ad nutum" - Inderogabilità - Esclusione - Apposizione convenzionale di un termine di durata - Idoneità ad integrare deroga pattizia - Sussistenza - Conseguenze in caso di recesso senza giusta causa - Diritto al compenso per l'intera durata convenuta.

In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso; pertanto, poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto. (Rigetta, App. Firenze, 17 Maggio 2002)

Cass. civ., sez. I 02-09-2005, n. 17697 - Pres. Panebianco UR - Rel. Salvago S - P.M. Ceniccola R (Conf.) - Andaloro c. Com. Spadafora (massima 2) - RV585124

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - Professionista privato - Conferimento dell'incarico di redazione del piano regolatore - Deliberazione - Stipulazione del relativo contratto d'opera professionale - Successiva deliberazione di annullamento, in via di autotutela, della deliberazione di conferimento dell'incarico - Diritto del professionista al compenso - Esclusione.

Qualora il Comune abbia deliberato di conferire l'incarico di redigere il piano regolatore ad un professionista privato ed il conferimento dell'incarico sia stato seguito dalla stipulazione del contratto di prestazione d'opera professionale, il diritto del professionista al pattuito compenso viene meno - per effetto, nella specie, dell'annullamento del contratto medesimo, dal Comune invocato in via di eccezione ai sensi dell'art. 1442 cod. civ. - nel caso in cui l'ente territoriale abbia con una successiva deliberazione espressamente disposto non già la revoca, ma, avvalendosi del potere di autotutela, l'annullamento per vizi di legittimità della deliberazione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico, così caducandola "ex tunc" e conseguentemente sottraendo fondamento giuridico agli atti in base ad essa compiuti, quali il contratto precedentemente stipulato.